**ANNO XI.** **Giovedì, 8 Aprile 1858** **N. 97.**

# L'OPINIONE

*Si pubblica tutti i giorni, compreso le Domeniche, e si distribuisce dalle ore 7 del mattino al mezzogiorno.*

**Prezzo delle Associazioni**

| | Anno | Semestre | Trimestre |
|---|---|---|---|
| Torino | L. 12 | L. 7 | L. [illegible] |
| Provincie | » 20 | » 11 | » 6 |
| Svizzera | » 36 | » 19 | » 10 |
| Francia | » 40 | » 22 | » 12 |
| Inghilterra | » 54 | » 28 | » 15 |
| Austria | » 48 | » 25 | » 13 |

Altri Stati a tenore delle convenzioni postali

*Ciascun foglio cent. 5.*

**Le Associazioni si ricevono**

a Torino, all'Ufficio del giornale, via B. V. degli Angeli, n. 15, secondo cortile. — Nelle Provincie, presso gli Uffici postali. — Parigi, *Agence Havas*, rue J. J. Rousseau, n. 3. — Londra, *Frederick May*, Street St-James.

Le inserzioni costano L. 1 la linea, gli annunzi cent. 25 caduna linea per una sol volta; cent. 20 per le successive.

Le Lettere ed i Richiami debbono essere indirizzati *franchi* alla Direzione del giornale. — Non si restituiscono i manoscritti.

*Un foglio arretrato cent. 10.*

**TORINO, 7 APRILE**

## LA QUISTIONE DEL *CAGLIARI*

Il *Times* pubblica il parere del dott. Travers Twiss nell' affare del *Cagliari* emesso dietro richiesta del governo sardo. Questo documento assai esteso prova colla massima evidenza la violazione delle leggi internazionali commessa dal governo di Napoli in quell'affare, prendendo per base i fatti stessi come sono enunciati nell'atto d'accusa presentato dal procuratore generale di Napoli all'alta corte criminale di Salerno contro i proprietarii e l'equipaggio del *Cagliari*. Dietro questi dati la controversia non è più di fatto, ma di diritto. Il registro della fregata napolitana il *Tancredi* è una prova concludente contro il governo di Napoli. Esso stabilisce in modo incontrovertibile il fatto che il *Cagliari* fu catturato in alto mare, fuori della giurisdizione di Napoli. Il *locus in quo* non dà quindi ad un incrociatore siciliano alcun titolo *assoluto* per catturare e ritenere una nave con bandiera mercantile di un' altra nazione.

*Ratione personarum* o *ratione delicti* una nave non può essere catturata legalmente in alto mare che in due casi, cioè quando ha violato le leggi del paese cui appartiene, o il diritto generale delle genti.

Nel primo caso la cattura può aver luogo legalmente soltanto per autorità del sovrano proprio, esercitata direttamente dal comandante di una nave sotto la sua propria bandiera, e indirettamente per mezzo di un incrociatore di un altro stato in forza di apposito trattato. Ciò non è il caso del *Cagliari*.

In quanto al diritto delle genti non vi è alcuna violazione nel modo col quale *la nave fu mandata in mare*, giacchè il *Cagliari* aveva le sue carte in regola, e il capitano fu pronto ad esibirle. Ma neppure nel modo in cui la nave *ha navigato* havvi violazione del diritto delle genti. Si procedette davanti alla commissione delle prede a Napoli contro il *Cagliari* sotto l'aspetto di *pirateria* e di *ostilità*. L'accusa di pirateria non sussiste e non fu nemmeno ammessa dalla corte nella sua sentenza. La corte ha condannato la nave, *non come un vascello pirata, ma come nave nemica*, applicando alla cattura le leggi internazionali in tempo di guerra. Bisogna dunque supporre essere ciò che i pubblicisti chiamano *bellum mixtum* applicabili ai casi di Ponza e Sapri. Ma il capitano e l'equipaggio sono accusati davanti alla corte criminale di Salerno non per violazione delle leggi internazionali, ma bensì per un' offesa contro le leggi speciali del regno di Napoli. Sono accusati di *lesa maestà*, delitto sconosciuto nel diritto delle genti.

Dall'altra parte la definizione della guerra secondo Grotius non è applicabile al *Cagliari*; e la teoria sostenuta dagli avvocati napolitani di far rivivere dopo il *bellum mixtum* lo *jus imperii* per giustificare col primo, cioè col *bellum mixtum*, la cattura e confisca della nave, col secondo, cioè col *jus imperii*, l'accusa di alto tradimento contro i proprietarii della nave, non è neppure ammissibile perchè lo *jus imperii* non può rivivere che contro i proprii sudditi, e non già estendersi ai proprietarii ed all'equipaggio che sono *de jure* sudditi del re di Sardegna, e *de facto* non erano sotto la temporaria giurisdizione del re di Napoli.

« Dietro le migliori considerazioni » termina il Dr. Travers Twiss il suo parere legale, « che io sono capace di « esporre in questa importantissima « questione, che nella sua più semplice forma involve molte complica« zioni legali, che è divenuta avvilup« pata in complicazioni ancora più « grandi a motivo dei procedimenti « giuridici delle autorità siciliane in « conseguenza della cattura, sono in« dotto a conchiudere che la cattura « e detenzione del *Cagliari* sotto le « circostanze indicate nel registro di « quelli che fecero la cattura stessa, non « sono giustificabili dinanzi al diritto « delle genti, che è l'unica legge sotto « la quale incrociatori di una potenza « sovrana possono avere un titolo per « catturare e sostenere in alto mare « una nave mercantile che naviga sotto « la protezione della bandiera di una « altra nazione. Il diritto di doman« dare la restituzione della nave in« sieme a quella dell'equipaggio, spetta « a quel sovrano la cui bandiera è « stata violata. »

Le deduzioni del giureconsulto inglese sono di tal forza che tolgono in prevenzione agli avvocati della corona di Napoli ogni possibilità di dare una risposta adeguata per sostenere con qualche apparenza la loro tesi. Infatti ciò che finora si conosce dei procedimenti e delle deduzioni napolitane, presenta una tale confusione di idee, che gli stessi fatti dell'autorità di Napoli non meno che gli argomenti da essa adoperati, si rivolgono contro il suo assunto.

Havvi però un'osservazione che si presenta nell' esaminare questa vertenza, la quale può indurre qualche titubanza nel condannare definitivamente i procedimenti del governo napoletano, ed è quella che uno stato aggredito o perturbato nella sua sicurezza da trame ordite al di fuori ed eseguite con mezzi e sopra vie marittime, non sarebbe in grado di reprimere e punire il tentativo, o qualsiasi offesa alle sue coste che non fosse pirateria, quando si commettesse con navi portanti la bandiera mercantile di altri stati, purchè queste navi potessero portarsi in alto mare prima di essere raggiunti dagli incrociatori.

Questa obbiezione ha qualche peso, perchè il pregiudizio che proviene dalla limitazione del diritto delle genti, può cadere sopra qualunque stato che ha coste marittime, e sembra quindi che tutti gli stati abbiano interesse di stabilire come regola generale il diritto di cattura. Ma il supposto interesse non è ancora sufficiente per stabilire un diritto incontrastabile. Il Dr. Travers Twiss che rileva questa obbiezione, accenna anche al rimedio e lo trova in ciò che si chiama i riguardi di buon vicinato *(the comity of nation)* i quali temperano le rigorose norme del diritto delle genti, come l'equità tempera l'applicazione delle regole della legge positiva negli affari civili.

« Il privilegio della bandiera, » dice il consulente inglese, « è privilegio « dello stato, e quando vi è *mala fides* « nei trasgressori, lo stato per cortesia « abbandona il suo privilegio, e non « estende più l'egida della sua nazio« nalità sopra i suoi sudditi; ma o « permette allo stato, che fu of« feso, di vendicare la violazione delle « sue leggi per mezzo dei propri tri« bunali, oppure lo assisterà per ot« tenere riparazione verso gli offen« sori dinanzi ai tribunali del proprio « paese, che in qualche modo si sono « resi passibili di pene per violazione « delle proprie leggi. »

È chiaro che verso ogni altro governo si potrebbe usare l'accennata deferenza nella prima forma, ma giammai certamente verso quello di Napoli, contro il quale esistono eccezioni dimostrate dalla necessità in cui si sono trovate le potenze occidentali di rompere le relazioni diplomatiche. Il governo sardo è perciò nel suo perfetto diritto se rifiuta di abbandonare nel presente caso il privilegio della bandiera. Egli è in realtà di ciò che si tratta e non della colpa od innocenza dei proprietarii del *Cagliari* e del suo equipaggio; è una questione di competenza fra due stati, fra Napoli e Sardegna; si tratta di decidere se il giudizio intorno alla sorte del *Cagliari* e del suo equipaggio spetti ai tribunali di Napoli o a quelli di Sardegna. È evidente che per decidere una tale questione pregiudiziale di competenza fra due stati non possono essere chiamati i tribunali nè dell'uno nè dell'altro stato. È una vera questione internazionale, la quale deve essere risolta per negoziazioni diplomatiche, e se queste non conducono ad alcun risultato, il governo che si reputa offeso, ha diritto di ricorrere alle misure di forza materiale, acconsentite dal diritto delle genti.

Non crediamo che vi possa essere alcuna potenza che in questa circostanza possa dar ragione al governo di Napoli, dal momento che la cattura in alto mare è un fatto fuori di ogni controversia. Crediamo a questo proposito utile di avvertire ad un caso che ha molta analogia col presente, ed è la cattura di 98 persone, fra le quali il generale Zucchi, che fuggivano da Ancona dopo l'insurrezione fallita del 1831, la qual cattura fu operata da due golette austriache, *Sofia* ed *Enrichetta*. Quelle persone si erano imbarcate sopra una nave mercantile, e raggiunta questa dalle navi austriache, fu costretta a lasciare in mano del comandante austriaco quei fuggiaschi che avevano portato le armi contro il governo pontificio, e contro l'Austria sua ausiliaria. I prigionieri furono condotti a Venezia, e anche a loro riguardo fu intavolata la questione che, essendo stati presi in alto mare, la cattura era illegale e dovevano essere rimessi in libertà. Questa tesi fu sostenuta dalla Francia, e il risultato dei vivi reclami fatti da questa potenza fu che l'Austria si tenne e processò i proprii sudditi, ma tutti quelli che appartenevano ad altri stati furono lasciati liberi; anzi l'Austria non li consegnò nemmeno ai rispettivi governi, ma fece in modo che potessero riparare in Francia o in altri luoghi sicuri. L'Austria, che certamente non può accusarsi di troppa tenerezza per quei rivoluzionarii, rese allora omaggio al principio della libertà dell'alto mare, rimettendo in certo modo in pristino stato le persone illegalmente catturate, sulle quali, per non essere suoi sudditi, essa non aveva giurisdizione. I particolari di questo affare per la segretezza che il governo austriaco mantiene nelle sue vertenze politiche, non sono stati mai resi di pubblica ragione, ma il fatto è notorio. Probabilmente l'Austria fu indotta a considerare le ostilità cagionate dal suo intervento nelle Romagne quale *bellum mixtum*, e quando la guerra fu terminata, fece scontare ai proprii sudditi che caddero nelle sue mani la pena di aver portato le armi contro di lei, ma gli appartenenti ad esteri stati considerò semplicemente come nemici fatti prigionieri e rilasciati secondo il diritto delle genti, dopo la guerra. Eppure l'Austria, insieme al governo pontificio, si trovavano, rispetto a quei prigionieri appartenenti ad altri stati, nella stessa posizione come ora il governo di Napoli rispetto ai prigionieri fatti sul *Cagliari*, che sono sudditi sardi, colla differenza però a tutto favore di questi ultimi, che i primi avevano preso parte all'insurrezione e questi invece furono vittima di forza maggiore. L'Austria, e con essa necessariamente il governo pontificio, allora riconobbero il torto e ammisero di non essere competenti a giudicare quei prigionieri.

Non è da supporsi che l'Austria abbia allora ceduto per semplice deferenza e per una pressione estera, ma bensì per rispetto al diritto delle genti. Quello che vale per le persone è tanto più da applicarsi alla nave, e se illegale fu la cattura dell'equipaggio in alto mare, il sequestro e la confisca della nave è una violazione ancora più flagrante del diritto delle genti per riguardo alla bandiera, è una vera spogliazione per riguardo ai proprietarii.

---

Il *Journal des Débats* pubblica un lungo articolo sull'affare del *Cagliari* nel quale dopo aver esposte le ragioni addotte dal governo di Napoli a sostegno del suo assunto, riproduce le parti più importanti del *memorandum* del 30 marzo diramato dal gabinetto di Torino a tutte le legazioni sarde all'estero.

Nella nota del governo di Napoli che porta la data del 30 gennaio si sostiene che la decisione sul punto di fatto appartiene ai tribunali ordinarii, e in appoggio alla competenza dei tribunali napoletani si addurrebbe il fatto « che i processi verbali della cattura e la carta « idrografica dimostrano, che il *Cagliari* ri« tornava a Ponza, ove continuava il fermento, « e dove era aspettato. Se avesse preso un'altra « direzione non avrebbe incontrato la fregata na« poletana. »

Inoltre il commendatore Carafa pretende che il *Cagliari* è stato catturato per fatto di pirateria.

« Si vede da ciò, dice il *Débats*, che il gabinetto di Napoli ha messo innanzi le regole del diritto marittimo che interessano la marina di tutte le nazioni; la questione speciale del

Cagliari è divenuta una questione generale, e il gabinetto di Torino si è risolto di portarla dinanzi al tribunale dell'Europa. » Dietro questa premessa il *Débats* dà un sunto del documento sardo. Dobbiamo però notare che questo sunto del *Memorandum* dato dal *Débats* è assai confuso, e noi ci riserviamo di farlo conoscere nel suo testo genuino, dacchè sarà pubblicato dal governo assieme agli altri documenti presentati al parlamento su questa vertenza.

Il *Débats* dice:

« È una questione internazionale che si connette alla sicurezza del commercio marittimo di tutte le nazioni, giacchè trattasi della violazione flagrante di una legge comune a tutte le nazioni ed a cui nessuno stato può sottrarsi senza correre rischio di subire tutte le conseguenze che giustamente mena seco una volontaria deviazione dai principii del diritto delle genti. Le spiegazioni scambiate sin qui fra i due gabinetti di Torino e di Napoli, non avendo condotto ad alcun risultato, un grave conflitto è imminente, giacchè il governo di Sardegna ha diritto ad una riparazione, ed è deciso ad ottenere, sia per mezzo di rappresaglia od in tutt'altro modo, una soddisfazione per la sua bandiera oltraggiata ed una giustizia completa per i suoi sudditi violentemente spogliati. »

Si espongono in seguito i fatti conosciuti; il comitato del contenzioso diplomatico ha dichiarato che la cattura era illegale, e che la Sardegna aveva diritto di domandare la restituzione della nave e la messa in libertà degli individui arrestati a suo bordo, nonostante i procedimenti giudiziarii incominciati a Napoli, perchè tutti gli atti successivi alla cattura si trovano colpiti di nullità radicale.

« Il *Memorandum* fa risaltare le conseguenze del sistema di difesa adottato dal gabinetto di Napoli. Ne seguirebbe che i bastimenti di guerra avrebbero il diritto di staggire le navi mercantili in alto mare ed in piena pace senza che si avesse a rimproverar loro un atto criminoso od un atto di ostilità: ne conseguirebbe che il fatto accidentale e transitorio di una rivolta di qualche passeggiero di una nave mercantile contro l'autorità del capitano darebbe diritto a degli incrociatori esteri d'inseguirla, di catturarla e farla dichiarare di buona presa, anche dopo finito l'atto di ribellione e lo ristabilimento dell'ordine. Queste conseguenze sono mostruose. »

Il gabinetto sardo sostiene che si tratta di un punto di diritto puramente nazionale che non può essere discusso utilmente che per via diplomatica. Stabilisce che il governo napoletano è incorso in una grave responsabilità, e che non può essere ammesso nè in diritto nè in fatto a coprirsi dell'indipendenza de'suoi tribunali, o a trincerarsi dietro l'azione libera dei tribunali poichè si tratta di un atto eseguito da incrociatori della marina reale delle Due Sicilie e di una decisione del consiglio delle prede a Napoli. Ora gli incrociatori della marina reale hanno la loro commissione dal re, e il consiglio delle prede è stato creato espressamente per dichiarare la validità della cattura. È il governo napoletano stesso che ha applicato ad uno stato di pace le leggi e le istituzioni fatte soltanto per lo stato di guerra. Dietro questo procedere non vi sarebbe più alcuna guarentigia per gli stranieri, che si vogliono spogliare della loro proprietà. Vi è un disordine che lo stato di guerra può scusare, parlando rigorosamente, ma che è incompatibile collo stato di pace. Un consiglio di prede non può essere considerato che come uno stromento di forza, è di rado e difficilmente uno stromento di giustizia. Gli stranieri che in tempo di pace si vorrebbe sottomettere ad una tale giurisdizione imposta dalla forza, non vi troverebbero alcuna guarentigia. Da ciò proviene l'obbligo per il governo di quegli stranieri d'intervenire per proteggerli e ricorrere, se è d'uopo, alle rappresaglie. Il *memorandum* invoca all'appoggio di queste dottrine l'autorità di Gretius, nel suo *Diritto delle genti*, e quella di Wheaton ne'suoi *Elementi del diritto internazionale*.

« Dopo aver mostrato con molta evidenza come il consiglio delle prede sia un foro che qualunque estero ha diritto di respingere perchè creato dalla volontà del re al solo fine di dichiarare la validità della cattura, il governo di Sardegna, prima di procedere più oltre, vuol fare un appello a tutti i suoi amici ed alleati e specialmente alle potenze marittime. Il governo sardo, resistendo alle pretensioni del governo napolitano, non difende solamente i suoi proprii interessi, ma difende la causa di tutte le marine mercantili ed i principii salutari che ricevettero una solenne consacrazione ed un nuovo sviluppo al congresso di Parigi. Non sarebbe egli strano che l'Europa, dopo aver proclamato il principio che la bandiera copre la mercanzia, anche in tempo di guerra, tollerasse la pretensione di un governo il quale non vuole che la bandiera copra gli individui in tempo di pace. »

# INTERNO

## CAMERA DEI DEPUTATI

*Presidenza del presidente* CADORNA.

*Seduta del 7 aprile.*

Apresi l'adunanza ad un'ora e un quarto. Si dà lettura del verbale di quello di ieri; quindi, si fa l'appello nominale. Sono l'una e tre quarti.

*Il presidente*: La camera non essendo ancora in numero, i nomi degli assenti saranno stampati sulla Gazzetta ufficiale.

Il verbale può esser approvato poco dopo.

Presta giuramento il dep. Negroni.

*Il presidente* torna ad eccitare i deputati alla sollecitudine. Grave è il sagrifizio, ma il patriottismo dei rappresentanti della nazione saprà farlo volonterosamente nell'interesse del paese.

*Istituzione di scuole normali per maestri e maestre elementari.*

L'emendamento *Cavour G.*: « I municipii, che domanderanno lo stabilimento di una delle predette scuole nelle città da loro amministrate, dovranno somministrare il locale e le suppellettili ecc. » è messo ai voti e respinto a debole maggioranza.

*Alfieri*, dopo reiterata osservazione del presidente che il suo emendamento è nella sostanza eguale a quello respinto, consente a ritirarlo.

*Michelini G. B.* propone il seguente articolo di emendamento:

« Art. 7. Agli stipendi provvede lo stato; ai locali ed agli arredi provvedono i comuni, nei quali l'istituto è posto. »

La commissione, trattandosi solo di diversa redazione, accetta questa del dep. Michelini, che è accettata anche dalla camera.

« Art. 8. Per l'ammessione alle scuole normali si richiede:

« 1° L'età di 16 anni compiuti per gli alunni, e di 15 per le alunne;

« 2° Un attestato del consiglio delegato del comune o dei comuni in cui l'aspirante ebbe domicilio per tre anni, che lo dichiari per la sua distinta moralità degno di dedicarsi all'insegnamento.

« 3° Un attestato di buona complessione fisica rilasciato da un medico nanti al giudice di mandamento. (*Soppresso dalla commissione*)

« 4° L'aver superato l'esame d'ammessione, giusta i programmi prescritti. »

*Mongellaz* propone la seguente aggiunta: « Potranno però essere ammessi alle scuole normali dietro parere del consiglio provinciale d'instruzione, maestri o maestre elementari di distinta capacità, benchè abbiano oltrepassato l'età di 16 anni; » perchè maestri già in esercizio, ma non patentati, possano frequentare il corso normale per loro perfezionamento.

*Lanza*, ministro dell'istruzione pubblica: Lo intendimento è lodevolissimo, e se si tratta di ammetterli come uditori, non vi è ostacolo nessuno; ma, quanto all'ammetterli come allievi effettivi, sorgono difficoltà; un maestro in esercizio non vorrà mai sottoporsi a un corso normale di tre anni, nè può ignorare tutte le materie di questo; avrà solo bisogno di essere ammaestrato e perfezionato in qualcuna di esse, nella pedagogia per es.; e per ciò si richiederebbe piuttosto un corso speciale, *sui generis*, di tre o quattro mesi: al che si può provvedere collo stabilimento di scuole magistrali nelle provincie, durative o 10 o 4 mesi, secondo il bisogno. Questo si è già praticato; ma è un provvedimento a parte e per cui il governo può dar autorizzazione alla provincia.

*Mongellaz* ritira il suo emendamento.

*Crotti* dice che a 17 ed a 18 anni non si potranno avere buone maestre nè buoni maestri. Riportiamoci a quei tempi felici della nostra giovinezza e rispondiamo se a quell'età si possa governare una scuola di 60 o 70 fanciulli, dar loro l'insegnamento religioso e morale. Fino a 21 anno non dovrebbero essere che assistenti: se no i padri saranno malcontenti ed i giovani stessi si disgusteranno forse della loro missione, si daranno non maestri alle scuole, ma scuole ai maestri per formarsi, con detrimento dell'istruzione e dell'educazione dei figli del popolo. Propone quindi che le alunne non possano essere ammesse alla scuola normale prima dei 17 anni, e gli alunni non prima dei 18.

*Bottero* dice che il pericolo sarebbe rimosso solo coi 24 anni. A 21 anno non si allontana l'epoca delle passioni, ma si prendono nel loro maggior ardore, mentre si perde quella della verecondia giovanile. Si opporrebbe però anche ai 24 anni. Gli stipendii sono assai meschini e questi giovani per la più parte poveri si dedicherebbero ai lavori manuali o ad altre carriere di miglior avvenire. Il dep. Crotti teme l'impazienza dei giovani; ma due anni non porteranno gran divario; anzi quanto più giovane entra il maestro nella sua carriera, vi si fa meglio, ed esso è d'altronde sotto la sorveglianza delle autorità comunali. Gli ufficiali entrano pure nell'esercito a 19 anni. Accetterei l'emendamento *Crotti* ad una condizione. Vi sono altri stati della vita, che richiedono maggior esperienza, quello di padre di famiglia per es.; ed avrò dunque il dep. Crotti favorevole alla proposta di matrimonio civile (*ilarità*), perchè cessi lo scandalo di ragazzi, che, a 14 e 15 anni, contraggono matrimonii per mezzo di un sacerdote il quale manca ai doveri verso la società, oltraggia il sentimento dei genitori, dando la benedizione nuziale a persone che non solo sono incapaci di dar un'educazione civile ai loro figli, ma non sarebbero nemmeno capaci di fare la scuola elementare.

*Crotti* parlerà sul matrimonio civile, quando venisse l'occasione; ora è una questione da lasciar da parte. Non capisce poi perchè sian nulla due anni. Saranno due anni di più di educazione ed istruzione, massime per l'insegnamento morale e religioso. Ha visti ufficiali anche di 15 anni; ma, se questi conducevano bene il loro pelottone, non si pretendeva però che fossero maestri di morale. (*Ilarità*)

*Menabrea* dice che l'emendamento *Crotti* darà tempo ai giovani di prepararsi ad entrare nella scuola normale, la quale è una scuola di perfezionamento e per la quale si potrà stabilire un esame d'ammessione.

*Demaria* dice che l'emendamento *Crotti* si riferisce più all'età in cui si debba accordare il governo di una scuola, che all'età per l'ammessione alle scuole normali. Da 10 a 16 anni possono i giovani compiere anche lo studio secondario; aspetteremo ch'essi compiano anche il filosofico? Giovani di 20 anni prendono pure il governo della salute, delle anime, degli affari; nè vi sono in ciò meno pericoli. Non bisogna lasciare un grand'intervallo fra i primi studii e quelli delle scuole normali. Basterà poi, per esser ammessi a queste, che siasi compiuto il corso elementare.

*Crotti* dice che sarebbe benissimo pago, se si dicesse che la direzione di una scuola non sarà data che più tardi.

*Lanza* conviene che l'età è un po'fresca; ma si vegga se si possa togliere quest'inconveniente senza cadere in uno maggiore. Se si lascierà maggior spazio tra il compiersi del corso elementare e la scuola normale, non solo sarà più scarso il numero degli allievi di queste, ma avremo in esse giovani che, nell'intervallo, avranno tentato altre carriere, il rifiuto cioè di queste, quelli che non vi saranno riusciti. Bisogna dunque che vi sia una continuazione negli studii e non possiamo quindi allontanarci dai 16 e 17 anni. Mettiamo sei anni pel corso elementare; ne usciranno giovani a 14, 15 anni: e ci sarà così poco intervallo, con vantaggio dell'abitudine allo studio e della disciplina. Del resto, saranno pochissimi quelli che, ottenuta la patente, troveranno subito un posto di maestro. Un buon numero faranno i primi passi sotto la direzione di un altro maestro. E quelli che ottenessero una scuola dovranno pure dar prova di capacità pratica. La patente sarà loro data solo condizionatamente, col titolo di reggenti maestri. Ciò si pratica anche negli altri insegnamenti. Con ciò si vien a riparo dell'inconveniente dell'età. Due anni di più vogliono poi dir poco per la solidità, per la serietà dell'insegnamento.

*Menabrea* appoggia con qualche altra osservazione la proposta *Crotti*.

Questa è respinta a molta maggioranza ed approvasi il numero primo dell'articolo.

*Crotti* dice che, perchè questa legge abbia a riuscire ben accetta alle popolazioni, è necessario che i giovani siano scelti fra i probi e quelli che godono la stima delle autorità civili e religiose. Ciò si può solo ottenere col certificato dell'autorità religiosa; se no, la scuola normale perderà ogni considerazione, si crederà che si voglia separare la religione dalla morale, e senza religione non v'è nessuna morale, non v'è stabilità per le istituzioni politiche, non v'è felicità per le famiglie. Il primo articolo dello statuto dice che la religione cattolica è la religione dello stato; coi precetti della religione cattolica deve dunque insegnare il maestro e con essi preservare se stesso. Se non si adotta questa proposta, saranno sospette le vostre intenzioni, sterile la legge, evitati i maestri che sortono dalle scuole normali.

*Lanza*: Non so se il preopinante intenda escludere il certificato del consiglio comunale... (*Crotti*: No) Allora, nascono gravi inconvenienti. Suppongasi che il comune rilasci un certificato poco favorevole e il parroco uno in senso contrario: in quale dubbio non verserà l'autorità scolastica? Dopo aver sindacato la condotta questo allieve, dovrà o far sfregio all'autor civile od all'ecclesiastica. Troverei pratico sistema, qualora si richiedesse solo il cert cato dell'autorità religiosa, ma, dovendo s gliere, credo che si debba preferire l'autor comunale. Questa sorveglia le scuole, paga maestri, rappresenta i padri di famiglia. Su essa il governo esercita un'influenza; nessun sull'ecclesiastica. Suppongasi che un parroc per capriccio, per una ragione qualunque non volesse spedire il certificato all'aspirant Potrebbe il governo obbligarlo a ciò con s vizie o rappresaglie? Senza entrar dunque n merito, queste sole osservazioni debbono f dare la preferenza al municipio. Non mi pa poi che il parroco sia la persona più conve niente per spedire certificati di buona con dotta, perchè si potrebbe supporre ch'egli ve nisse a rivelare certe cose, che sono nel do minio della segretezza di confessione. Nei vi laggi non vi è che il parroco. Se una person gode di buona riputazione e il parreco le f certificato sfavorevole, farà nascere su di ess sospetti gravissimi. (*Rumori a destra; adesion sugli altri banchi*) Mantengo dunque la pro posta quale è fatta nel progetto.

*Crotti* dice che la confessione è cosa sacra nè doversi mai supporre che se ne tradisca i segreto; che i curati non rifiutaronsi mai a rilasciare certificati, nè potrebbero opporsi alla esecuzione di una legge; che i municipii li rilasciano talora un po' alla leggera.

*Boggio*: Sono pur d'avviso che non saranno mai rivelati segreti di confessione, per onore di quella religione a cui mi glorio di appartenere; ma in ogni modo si potrebbe dar luogo a supposizioni, che è nell'interesse di tutti l'evitare. I preti potranno per esempio volere lo adempimento degli atti esterni del culto. E si andrebbe allora contro ad un principio del nostro diritto pubblico interno. Io mi glorio di esser nato in seno al cattolicismo, ma si può esser galantuomini anche senza esser cattolici. I parroci poi sono uomini anch'essi e possono subire l'influenza di prevenzioni e di passioni; e migliore è quindi la guarentigia di un corpo morale.

*Cais* dice che il conflitto delle due autorità sarebbe già sospetto; che a Genova i facchini devono pur ottenere la fede di moralità dal parroco; (*si ride*) che le patrie leggi danno all'autorità ecclesiastica il diritto d'insegnar la religione, e che vi potrebbero essere maestri di religione che non ammettessero nemmeno l'esistenza di Dio. (*Rumori e risa*)

*Crotti* dice al dep. Boggio che i maestri devono insegnar la religione cattolica. Ammetto, soggiunge, la facilità di parola del dep. Boggio e la sua memoria; me se egli sostenesse le sue opinioni politiche e religiose senza ferire i suoi avversarii, i suoi discorsi farebbero più effetto... (*Boggio*: Domando la parola per un fatto personale) Se egli usasse maggior moderazione... (*Rumori*)

*Il presidente*: Il dep. Boggio non ha detto nulla che potesse ferire il dep. Crotti.

*Crotti*: Egli ha ferito in me il sentimento cattolico.

*Boggio*: Ringrazio il presidente che mi rese già giustizia. Sono io il primo a riconoscere che nell'aringo parlamentare non ho sempre conservata la necessaria misura di espressioni; specialmente in una delle ultime sedute mi rincresce di esser stato franteso dall'onor. Revel e da 10 o 12 anni che ho l'onore di conoscerlo, devo rendere piena giustizia alla sua lealtà, al suo ingegno, alle sue qualità. Colla stessa franchezza con cui confesso esser stato persuaso dall'osservazione del dep. Revel, osservazione sufficientemente fondata, (*si ride*) a misurar le mie parole, dirò che non credo punto di aver offeso il dep. Crotti, discutendo principii e sentimenti: se no, i nostri discorsi non sarebbero altro che una serie di fatti personali.

*Bottero*: Il conte Alfieri parlò l'altro giorno della merce insegnante; forse per successione di idee, oggi il conte Cais accennò ai facchini di Genova; (*si ride*) ma questi non domandano per nulla un certificato di moralità, sibbene la fede di battesimo, perchè si veda se siano ancora atti a portar pesi; e il parroco è in questo caso un uffiziale civile. Il consiglio delegato domanderà anche al parroco; e se fra loro c'è antagonismo, qual fede merita il parroco? Io non voglio offendere il sentimento religioso di nessuno, ma domanderò se il biglietto di confessione che noi eravamo già costretti a portare fosse una prova di moralità o non piuttosto di ipocrisia? (*Bravo*) Quando il maestro sarà al suo posto, si domandi pure che il governo vegli a che egli non venga mancare al sentimento religioso delle popolazioni; e il ministro potrà rispondere che si fece nemici molti amici, perchè volle impedire che nelle scuole si parlasse male dei papi, i quali non sono pure intimamente legati colla religione.

*Alfieri* propone la soppressione dell'alinea, perchè sarebbe odioso sottrarre ai parroci quest'uffizio che finora spettò ad essi. Il governo potrà prender esso informazioni.

*Cais* sostiene che ai facchini di Genova il parroco rilascia attestato di moralità; (*Bottero*: Dimando la parola per un fatto personale; *si ride*) e dice che non intese far nessun sfregio ai maestri.

*Bottero*: Il deputato Casaretto presentò ieri un facchino colla semplice fede di battesimo. Potrà il deputato Cais informarsi meglio da qualche altro deputato della Liguria.

*Cais* dice che seppe la cosa appunto da un deputato ligure.

*Demaria* dice che i membri del consiglio delegato, padri di famiglia, hanno più che altri interesse ad assicurarsi della moralità del maestro dei loro figli; e che il governo non potrebbe dirigersi per informazioni che alla autorità comunali.

*Lanza* dice che dal 1848 si preferì sempre il certificato dell'autorità civile, per l'ammessione a certi esami. Non è dunque un'innovazione. Mi meraviglio poi che quelli i quali furone sempre i campioni dell'indipendenza del clero, ora vogliano dargli un'obbligazione a cui il governo deve aver facoltà di poterlo costringere. Del resto il governo potrà pur prendere informazioni e giudicare dei loro sentimenti morali e religiosi dalla condotta che terranno nella scuola. Sarà quindi impossibile che vi siano maestri che insegnino principii sovversivi ed irreligiosi; e il ministro attuale non ha permesso che ciò si facesse e se ne gloria. Ho procurato che non s'insegnassero ai ragazzi fatti che potessero essere incentivi a passioni, più che istruttivi. Bisogna sviluppar i sentimenti di virtù, ma allontanar altri pericoli. I miei amici, che hanno apprezzato il provvedimento nella sua verità, non possono per questo avermi ritirata la loro stima o loro amicizia e, se avessi a scegliere, preferirei perdere quell'amicizia al rinunziare ai miei principii.

Per la proposta *Alfieri* non si alza nessuno. Per la proposta *Crotti* si alza la destra con Cavour G., Lisio, Arconati, Santa Croce, Alfieri, Solinas e Riccardi. Pernati si astiene, Guillet vota contro di essa. Si vota l'alinea 2.°

*Lanza* insiste per la conservazione del n. 3, perchè non si ammettano alcuni con difetti fisici che eccitino ribrezzo o scherno e perchè le provincie hanno diritto a godere del frutto delle loro spese.

*Beolchi* dice che in corpi esili vi sono spesso menti vivacissime, facilità di comunicativa e perseverante pazienza; e che la parola *complessione* indica il carattere fisico, la tendenza ad un difetto, non il difetto stesso.

*Vallauri* dice che le fatiche non lievi di maestro non possono esser sostenute da chi non ha robusta complessione e che la legge provvede al bene generale e non può essere pietosa alle persone.

*Demaria* dice che quelli che non hanno le condizioni fisiche necessarie non si metteranno nemmeno per questa carriera.

*Bottero* dice che qui basta l'intelligenza, anche con un fisico meno perfetto, mentre altre professioni e l'esercito vogliono e menti sane e braccia sane. Pellico e Leopardi non avrebbero dunque potuto esser maestri di scuola? Talleyrand era zoppo e non era per questo meno uomo di spirito. Il maestro zoppo dirà: Sono qui per farmi sentire, non per farmi vedere; e si farà rispettare.

*Lanza* dice che non si deve guardare ai casi eccezionali di splendido ingegno; ma che qui si tratta di maestri elementari. Chi abbia pratica delle scuole sa che anche un'indisposizione fisica può perturbarne l'andamento. Vorrete ammettere, per esempio, chi fosse afflitto da infermità di epilessia o chi è balbuziente? Saranno docili e pazienti i ragazzi? La frase di costituzione buona o cattiva abbraccia poi i vizi interni come gli esterni. Nei limiti di grave danno all'insegnamento, crede che la disposizione del progetto possa essere ammessa dalla camera.

*Vallauri* dice che gli uomini sono già troppo inclinati ad introdursi in carriere per le quali non hanno vocazione e domanda chi supplirà, se il maestro del villaggio dovrà interrompere la scuola per salute.

*Valerio* propone che si dica: « Un attestato che esso non sia affetto da malattia sordida od attaccaticcia e che non abbia difetti corporei tali da renderlo inabile all' insegnamento. » Nei giovani di complessione gracile, la mente è spesso più svegliata.

*Lanza*: Il determinare quali vizii rendano inabile all'insegnamento è affare di regolamento; non si possono precisar nella legge. Non si riterrà certo tale la semplice gracilità. Una malattia sordida potrebbe esser solo cutanea; una attaccaticcia può esser curata.

*Valerio* riduce il suo emendamento alla seconda parte.

*Vallauri* (*Ai voti!*) dice che la complessione abbraccia anche la figura esterna del corpo. Quantunque non divida le opinioni di Leopardi, (*si ride*) ne ammira l'ingegno e la dottrina; nè poteva esser destinato ad una scuola elementare, egli che era condannato in un letto. Se Talleyrand non eccitò riso nel congresso di Vienna, lo avrebbe eccitato in una scuola.

L'emendamento è votato di questo tenore: « Un attestato medico che non abbia malattia o difetto corporeo che lo renda inabile all'insegnamento. » E si vota anche tutto l'articolo.

*Incidente.*

*Il presidente* interroga la camera sul suo ordine del giorno. Il ministro di grazia e giustizia ha fatto istanza perchè il progetto per un prestito alla cassa ecclesiastica sia discusso prima di quello relativo alla stampa, essendo scaduto un trimestre di pagamento ai parroci della Sardegna. Si potrà dunque metter quella legge all'ordine del giorno dopo questa che si sta discutendo; e la legge relativa alla stampa per lunedì o martedì.

*Valerio*: Per la legge sulla stampa, sarebbe meglio fissare addirittura martedì.

*Cavour C.*, presidente del consiglio: Prima di martedì però si potrà riferire su elezioni e discutere il progetto relativo alla cassa ecclesiastica. Ma se la discussione attuale va innanzi di questo piede non ci resterà nessun ritaglio di tempo. (*Ilarità*).

*Revel* dice che prima saranno da riferirsi le elezioni.

*Cavour C.*: Queste sono sempre all'ordine del giorno.

Resta inteso martedì.

*Chiavarina* riferisce sull'elezione del 6° collegio di Genova, che è approvata nella persona del marchese G. B. Spinola.

*Seguito della discussione*

« Art. 9. Ogni provincia stanzia annualmente nel proprio bilancio una determinata somma per ripartirla in annui sussidii ai suoi aspiranti maestri ed alle sue aspiranti maestre nella scuola normale, al circondario della quale la provincia stessa appartiene.

« Tali sussidii non possono essere minori di L. 250 annue caduno, ed il loro numero sarà ragguagliato in ragione di uno almeno per ogni 30 mila abitanti. »

*Valerio* propone il seguente emendamento:

« Le provincie potranno anche destinare questi sussidii o posti gratuiti a quelle fra le scuole private che ispirano loro maggior fiducia.

« Viene eziandio fatta fatta facoltà alle provincie di esonerarsi da questi sussidii in caso che mettano una scuola magistrale per proprio conto o di applicarli alla loro scuola. »

*Boggio* dice che la proposta *Valerio* solleva la quistione gravissima se debbasi dare ai privati facoltà di aprir di queste scuole. E dobbiamo andar guardinghi nell'applicazione della libertà all'insegnamento elementare, che ricadrebbe quasi esclusivamente nelle mani di quei parroci e cappellani che si rimpiansero. A Torino un istituto laicale dovette soccombere, mentre un altro istituto di una corporazione prospera.

*Valerio*: Tutti ammettono la libertà in teoria; in pratica nessuno la vuole. Non credo che il mio emendamento possa avere quelle spaventose conseguenze. Ho fede nel paese che saprebbe scegliere i suoi insegnanti. Se l'istituto di commercio cadde, deve forse imputarsi a difetto d'amministrazione. A Genova ve n'ha uno che fiorisce. I miei buoni concittadini saprebbero all'uopo procacciarsene pur uno, se fossero persuasi di questo bisogno. Se fiorisce l'istituto degli Ignorantelli, vuol dire che non è tanto cattivo, che essi hanno riformato se stessi; e so di deputati liberali che vi hanno introdotto i loro figli trepidando e che ora sono contenti e persuasi che ne usciranno amanti della libertà nel più ampio significato. (*Bravo! a destra*)

*Cavour C.* dice esser egli favorevole alla più grande libertà delle provincie, anche per le scuole degl'Ignorantelli, di cui il dep. Valerio ha fatto una forte apologia. Di fronte all'insegnamento libero, bisogna però ordinar fortemente quello dello stato.

*Valerio* dice ch'egli presentò modesto il suo emendamento e che l'esagerazione fu fatta dal dep. Boggio; che, quanto agli Ignorantelli, disse le cose come sono; e che riserva del resto la sua proposta all'art. 14.

*Boggio* dice che il proponente diede una grave portata al suo emendamento, senza saperlo, (*ilarità*) inavvertentemente; che, del resto, se lo ritira, non ha più nulla da aggiungere.

*Valerio*: Mi sono riservato all'art. 14.

*Boggio*: È meglio trattare la cosa adesso, cioè domani. (*Si ride*)

*Valerio*: Se il dep. Boggio vuol riprender subito il mio emendamento, è padrone. (*Ilarità*)

La seduta è levata alle 5 1/2.

# Notizie Politiche

Il sig. Hodge, inglese, stato arrestato a Genova, in seguito all'attentato del 14 gennaio, e poscia trasferito a Torino, è stato oggi rimesso in libertà.

Egli si loda assai del contegno delle autorità sarde.

— Mentre l'*Indépendance belge*, come abbiamo osservato ieri, nelle sue corrispondenze da Vienna si fa l'organo del partito austriaco civile in Lombardia, la *Gazzetta d'Augusta* è quello del partito militare. Riportando una corrispondenza viennese di un altro foglio tedesco, nel quale si dice che *i pochi* (?) studenti che a Padova presero parte alla messa funebre di Orsini avranno motivo di pentirsene, la *Gazzetta d'Augusta* fa la seguente osservazione: « Certi fogli belgi e francesi si sforzano con una fronte di bronzo di rendere responsabile l'esercito austriaco perchè compaiono gli uccelli di mal augurio. È passato il tempo in cui si credeva in Germania a tali calunnie. » La *Gazzetta d'Augusta* può pigliarsi questa chiusa tutta per sè; l'abbiamo dimostrato l'altro giorno a sufficienza.

— Nella commissione del corpo legislativo di Francia, la quale esamina il progetto di legge relativo alla punizione di quelli che usurpano titoli di nobiltà, è stato proposto un emendamento allo scopo di estendere l'efficacia della legge anche contro tutti quelli che aggiungono al loro nome di famiglia quello di qualche villaggio, città o possesso colla particella aristocratica *de*.

Si assicura che la sessione del corpo legislativo sarà prolungata sino al 28 del corrente mese. Si crede pure che sarà pubblicato un senatusconsulto nel quale si dichiara che una esperienza di sette anni ha dimostrato che una sessione di tre mesi non è sufficiente per abilitare la legislatura ad esaurire tutti gli affari che le sono devoluti, e che perciò la durata ordinaria della sessione sarà portata a quattro mesi.

Si scrive da Londra alla *Gazzetta d'Augusta*, giornale, come è noto, di predilezioni austriache e da qualche tempo ostile alla Francia:

« Ciò che viene scritto con molta precauzione da Parigi sul terrore colà sparso, e sulla intimidazione generale, supera ogni idea. Gli arresti continuano in silenzio, e nessuno può sapere quale risultato abbiano. Si è venuto sino al punto che uomini d'affari agiati evitano i loro migliori amici e gli abituali convegni, e con vera disperazione parlano di un ultimo rifugio, di una emigrazione. »

Da Parigi, 1° aprile, si scrive allo stesso giornale:

« Il cattivo tempo ha prodotto lo *spleen* in tutta la società. Anche gli uomini di stato che dirigono le sorti dei popoli non ne sono liberi, per quanto si dice, e vedono l'avvenire in una luce non migliore che i molti *baissiers*. Nessuno dei fatali punti d'interrogazione che stanno sull'orizzonte politico vuole scomparire. Dopo il 14 gennaio, in cui l'impero fu meno fortunato che l'imperatore, nulla vuol più ritornare nella sua carreggiata. Persino in circoli più elevati si pronuncia questo pensiero in modo piuttosto tragico che epigrammatico. La corte è profondamente scossa dall'imminente perdita del re Gerolamo, il cui miglioramento era soltanto apparente.

« Si discorre molto dell'attitudine del principe Napoleone, che crede di avere sulla reggenza eventuale il prossimo diritto e non è d'accordo coll'andamento delle cose. Persone ben informate temono che, nonostante la predilezione sovente dimostrata dall'imperatore per il principe, sorgano gravi difficoltà fra le Tuilerie e il Palais Royal tosto che il re Gerolamo avrà chiusi gli occhi. È in corso qualche avvenimento importante a corte, perchè da parte attendibile si parla di gravi provvedimenti di cui potrebbero essere oggetto il principe Napoleone e il suo atteggiamento. »

— L'*Iberia* e *Las Novedades* furono sequestrati a Madrid per la pubblicazione di articoli intorno al progetto di fusione fra i due rami della famiglia reale. La questione eccitava molto interesse e tutti i giornali sono più o meno preoccupati, sebbene i fogli ministeriali non la considerino come cosa d'importanza. Si diceva che le negoziazioni per la fusione avevano avuto luogo sotto gli auspici dei governi di Francia, Inghilterra e Russia. Si attendono con impazienza le spiegazioni del ministero a questo proposito.

Un foglio annuncia che l'inviato russo principe Galitzin sarà richiamato, senza dirne il motivo.

Diversi capi carlisti furono arrestati, e si trovarono in possesso di proclami ostili alla famiglia regnante.

La commissione della camera dei deputati è favorevole al nuovo progetto di legge sulla stampa, presentato dal ministero.

Nel senato il sig. Tejada ha introdotto un progetto di legge nel quale si propone che i dibattimenti del senato debbano essere riferiti soltanto brevemente nel giornale ufficiale, e che gli altri fogli non possano dare altra relazione più estesa.

La *Iberia* fa menzione di una voce secondo la quale il conte di Montemolino debba lasciare Napoli per visitare alcuni stati della Germania nella speranza di trovare un prestito.

La *Espana* dice che una spedizione sta per far vela per Fernando Po, onde condurre un certo numero di missionari gesuiti a quell'isola, e che poi debba rimanere nel golfo di Guinea per proteggere il commercio spagnuolo.

Le semi-ufficiale *Correspondencia autografa* ha sulla questione della fusione dei due rami della famiglia reale di Spagna il seguente articolo:

« I giornali che annunciano come certa e vicina la fusione del ramo della famiglia reale, esigliato per una legge delle cortes, con quello che occupa il trono per diritto, per conquista e per la volontà ed affezione dell'immensa maggioranza degli spagnuoli, sono esagerati nei loro timori. Quand'anche una tale idea avesse a sorgere in alcune menti, il governo vi si opporrebbe siccome fatale alle nostre istituzioni e alla regina in cui nome il governo stesso amministra gli affari pubblici. Tre giorni sono il ministro degli interni presentò al congresso un progetto di legge sulla stampa e nell'articolo 25 vi si dichiara essere una seria trasgressione qualunque opposizione diretta od indiretta alle leggi che escludono un ramo della famiglia reale dal trono. Questo provvedimento dimostra l'opinione del gabinetto esistente su tale questione importante; noi crediamo poter asserire che questa impossibile fusione non è mai stata così lontana come adesso e quelli che spargono a questo proposito quella voce, lo fanno unicamente per turbare l'ordine producendo un'inquietudine generale. »

— La commissione della dieta germanica cui furono rimesse le proposte della Danimarca ha già tenute varie sedute per discutere la risposta da farsi. La maggioranza della commissione è ostile ai termini della nota danese.

— Secondo carteggi da Berlino 1 aprile, lo affare della delegazione del principe di Prussia occupa assai gli animi. Il partito della *Nuova Gazzetta di Prussia*, al quale appartengono parecchi ministri, desidera vivamente che il re ripigli il maneggio della cosa pubblica, e sollevi ogni specie di ostacoli allo stabilimento della reggenza.

Lo stato provvisorio, che dura tuttavia, è causa di molti inconvenienti, e, per esempio, parecchie grandi cariche militari sono adesso vacanti e lo rimarranno ancora, poichè il principe di Prussia non vuol far scelte che potessero spiacere al re; e lo stesso dicasi rispetto a tutte le altre amministrazioni.

## Dispacci elettrici priv.

AGENZIA STEFANI

*Parigi, 7 sera.*

*Londra*, 7. La Francia non insistendo per l'estradizione del sig. Hodge, egli sarà messo immediatamente in libertà.

Il *Times* attacca vigorosamente il progetto del taglio dell'istmo di Suez, dicendo che ciò non è che una chimera francese il di cui unico scopo è di rovinare la preponderanza inglese in Egitto.

Dicesi che lord Malmesbury declinerà ogni responsabilità in quanto all'intervento europeo nella questione di Perim.

Credito mobiliare 732.
Strade ferrate austriache 725.
Strada ferrata Vittorio Emanuele 455.
Strade ferrate Lombardo-Venete 613 612.

*Borsa di Parigi del 7 aprile.*

| | In contanti | In liquidazione |
|---|---|---|
| Fondi francesi | | |
| 3 p. 0/0 . . . | | 69 55 69 40 |
| 4 1/2 p. 0/0 | 93 » 92 50 | |
| Consolidati ingl. | | 96 5/8 |
| Fondi piemont. | | |
| 5 p. 0/0 1849 | 90 » » » | |
| 3 p. 0/0 1853 | 54 » . » | |

G. Rombaldo, *Gerente*.

# CONTI CORRENTI

**Via d'Amboise, 3, a Parigi.**

# UFFIZIO DEGLI AZIONISTI RIUNITI

# UFFIZIO SPECIALE DEI RIPORTI

**Via d'Amboise, 3, a Parigi.**

L'Uffizio degli Azionisti Riuniti ha più di due anni di esistenza; i beneficii che ha distribuito ai suoi compartecipanti si elevarono in media a più del 25 0/0 all'anno; esso ha dunque provato che ad una sicurezza compiuta per i fondi ed i valori che erangli confidati univa il vantaggio di un beneficio considerevole; sicurezza e beneficii che si spiegano colla centralizzazione delle informazioni. Infatti, per riuscire nelle operazioni di Borsa, conviene riunire la duplice condizione di essere bene informati e di poter conservare la propria situazione sino al momento opportuno per liquidare un'operazione.

Se noi rammentiamo che a questi elementi di prosperità i CONTI CORRENTI seppero aggiungere il vantaggio di tener sempre i loro capitali disponibili per i compartecipanti che ne reclamano il rimborso, noi avremo spiegato perchè i CONTI CORRENTI dell'Ufficio degli Azionisti riuniti sono così presto diventati uno dei primari stabilimenti finanziarii della piazza di Parigi.

Noi non avremo che poche parole a dire dell'UFFICIO SPECIALE DEI RIPORTI, che dà dei benefizi analoghi a quelli dei CONTI CORRENTI.

Tutti sanno attualmente che il RIPORTO è un'operazione che presenta al più alto grado gli elementi di guadagno e di sicurezza, alla condizione di essere applicata su d' una scala abbastanza larga per scegliere i valori che si riportano e per continuare dei collocamenti vantaggiosi.

## Condizioni per Conti Correnti.

Tutti i titoli tassati alla Borsa (al corso medio della giornata) ed i capitali sono ricevuti in conto corrente. Essi prendono parte ai guadagni dell'operazione, vale a dire: quelli versati prima del 20 di ciascun mese, a contare dal 15; — quelli versati dal 20 al 5 del mese successivo, a contare dal 1° dell'ultimo del mese — Il **minimum** di ogni versamento è di 100 fr. Può essere anche aumentato a volontà. — Le demande di rimborso per tutta od una parte delle somme versate devono essere ricapitate prima del 20 del mese per aver il diritto al rimborso alla liquidazione del mese successivo. — La liquidazione si fa il 1° di ciascun mese, ed i guadagni risultanti sono pagati a ciascuno degli interessati ad UN FRANCO IL MARCO, a datare dal 6 dello stesso mese. Il risultato delle operazioni del mese è indirizzato a ciascuno avente interesse.

## Condizioni per l'Ufficio speciale dei Riporti.

I versamenti possono farsi in numerario od in titoli tassati alla Borsa al corso medio della giornata. I fondi versati prendono parte ai riporti a datare dal 1° o dal 15 del mese, a seconda del giorno del versamento.

I versamenti dovranno essere almeno di 500 franchi.

La liquidazione e la ripartizione saranno fatte **ogni tre mesi**, avendo l' esperienza dimostrato che le operazioni del riporto non sono molto fruttifere se non quando si hanno capitali a disposizione per varie liquidazioni successive.

Alla fine dei tre mesi, e con un preavviso di 10 giorni, ciascun deponente avrà diritto di ritirare i suoi capitali alla liquidazione.

**Indirizzare i valori o il numerario al sig. FLEUROT, banchiere, altro dei direttori, *rue d'Amboise*, 3, a Parigi.**



CAMERA DI COMMERCIO E D'AGRICOLTURA DI TORINO.

BORSA DI COMMERCIO — *Bollettino ufficiale dei corsi accertati dagli agenti di cambio e sensali.* — Corso autentico — Torino, 7 aprile 1858.

| FONDI PUBBLICI | *Contr. del giorno pr. dopo la borsa* In contanti | In liquid. | *Contr. mattina* In contanti | In liquid. |
|---|---|---|---|---|
| RENDITA Godimento | | | | |
| 1819 5 0/0 1 ottobre | 89 | — — — | 89 25 | — — — |
| 1831 » 1 gennaio | — — | — — — | — — | — — — |
| 1848 » 1 marzo | — — | — — — | — — | — — — |
| 1849 5 0/0 1 gennaio | 90 25 | — — — | 90 — | — — — |
| 1851 » 1 dicembre | — — | — — — | — — | — — — |
| 1853 3 0/0 1 gennaio | 54 — | — — — | — — | — — — |
| OBBL. 1834 4 0/0 1 genn. | — — | — — — | — — | — — — |
| OBBL. 1850 4 0/0 1 febbr. | 925 — | — — — | — — | — — — |
| FONDI PRIVATI | | | | |
| Az. Cassa com. e ind. (n.e.) | 267 — | 268 50 31 maggio | 266 25 | 267 50 aprile |
| Ferr. di Cuneo 1 aprile | — — | — — — | — — | — — — |
| Obbl. (nuove) | — — | — — — | 280 — | — — — |
| Cassa sconto (n. e.) | — — | — — — | — — | — — — |
| Ferr. di Pinerolo | — — | 253 30 aprile | — — | — — — |
| Ferr. da Aless. a Strad. | — — | 525 31 maggio | — — | 523 30 aprile |

Corso normale — *Cambi*

| | *per brevi scad.* | *per 3 mesi* |
|---|---|---|
| Augusta . . . | 256 1/4 | 255 1/4 |
| Francoforte S. M. | 213 1/2 | |
| Lione . . . | 99 90 | 99 20 |
| Londra . . . | 25 15 | 25 |
| Milano . . . | | |
| Parigi . . . | 99 90 | 99 20 |
| Torino *sconto* . | 5 1/2 0/0 | |
| Genova *sconto* . | 5 1/2 0/0 | |

Corso delle monete

| *Oro* | *Compra* | *Vendita* |
|---|---|---|
| Doppie da L. 20 . . | 20 00 | 20 00 |
| — di Savoia . | 28 42 | 28 52 |
| — di Genova . | 78 60 | 78 80 |
| Sovrana nuova . . | 35 00 | 35 05 |
| — vecchia . . | 34 55 | 34 70 |
| *Eroso-misto* | | |
| Perdita per 0/00 . . | 4 » | 2 » |



MERCURIALE DI TORINO.

*Mercato del* 6 *aprile.*

| | Per ettolitro |
|---|---|
| Frumento nazion. | L. 19 50. |
| Meliga . . . | » 12 75. |
| Avena . . . | » 9 05. |
| Segala . . . | » 13 10. |
| Riso . . . | » — —. |



## ORARIO DELLE PARTENZE

DEI CONVOGLI DELLE STRADE FERRATE

*conforme alle variazioni del 25 gennaio.*

**Partenze**

DA TORINO A GENOVA

| da Torino | da Genova |
|---|---|
| Ore 6, 10, 11 30 ant. | Ore 5 5, 10 ant. |
| » 2 30, 5 pom. | » 2 40, 5 pom |

DA ALESSANDRIA

| per Torino | per Genova |
|---|---|
| Ore 4 30, 8 50, 12 8 ant. | Ore 3 45, 8 40, 12 antim. |
| » 5 25, 7 16 pom. | » 3, 5 10, 7 10 pom |

DA GENOVA PER PONTEDECIMO

| da Genova | da Pontedecimo |
|---|---|
| Ore 8 antim. | Ore 8 45 antim. |
| » 12 30 pom. | » 3 30 pom. |

DA GENOVA A VOLTRI

| da Genova | da Voltri |
|---|---|
| Ore 6 20, 9, 12 ant. | Ore 7 15, 10, ant |
| » 12, 3, 5 20 pom. | » 1, 4, 6 30 pom |

DA MORTARA A VIGEVANO

| da Vigevano | da Mortara |
|---|---|
| Ore 5 40, 9 45 antim | Ore 7 15, 10 28 ant |
| » 1, 9, 4 50 pom. | » 2 56, 7 57 pom. |

DA TORINO A CUNEO

| da Torino | da Cuneo |
|---|---|
| Ore 6 15, 9 30 ant. | Ore 6 15, 9 30 ant. |
| » 1 30, 5 25 pom. | » 1 30, 5 20 pom |

DA SAVIGLIANO A SALUZZO

| da Savigliano | da Saluzzo |
|---|---|
| Ore 7 47, 11 2 ant. | Ore 6 48, 10 5 ant. |
| » 3 22, 6 57 pom. | » 2 23, 5 58 pom |

DA BRA A CAVALLERMAGGIORE

| da Bra | da Cavallermaggiore |
|---|---|
| Ore 6 56, 10 11 ant. | Ore 7 37, 10 52 ant. |
| » 2 31, 6 6 pom. | » 3 12, 6 47 pom. |

DA ALESSANDRIA AD ARONA

| da Alessandria | da Arona |
|---|---|
| Ore 4 50, 9 5 antim. | Ore 5 25, 8 45 ant. |
| » 12 30, 6 55 pom. | » 12 25, 5 50 pom |

Partenze dei piroscafi

| *Ascendenti* | *Discendenti* |
|---|---|
| Sesto Ore 11 30 ant. | Magadino Ore 6 30 antim., 11 15 pom. |
| Arona » 6 15 ant., 12 20, 12 55, 5 45 pom. | Intra Ore 5 45, 9 ant. » 1 55 pom. |
| Pallanza Ore 7 20 ant., 2 20 5 05 pom. | Pallanza Ore 6, 9 15 ant. 1 50 pom. |
| Intra Ore 7 35 ant., 2 35, 5 50 pom. | Arona Ore 8 15, 10 40, 10 50 ant., 3 25 p. |
| Magadino Ore 10 20 antim. 5 25 pom. | Sesto Ore 11 20 ant. |

DA TORINO AL TICINO PER VERCELLI

| da Torino | dal Ticino |
|---|---|
| Ore 6 15, 11 05 antim. | Ore 5 45 antim. |
| » 5 20 pomerid. | » 4 00 pom. |
| da Novara | da Novara |
| Ore 6 45 antim. | Ore 9 30, antim |
| » 1 30, 4 30, 7 25 pom. | » 2 35, 8 40 pom. |

DA TORINO A PINEROLO

| da Torino | da Pinerolo |
|---|---|
| Ore 6 50, 12 ant. | Ore 8 20 ant. |
| » 5 10, 9 45 (c.f.) pom. | » 2 10, 7 20, 5 40 (c.f.p) |

DA TORINO A SUSA

| da Torino | da Susa |
|---|---|
| Ore 5 55, 8 15 ant | Ore 3 30, 8 20 ant. |
| » 2, 5 45 pom. | » 2 05, 5 50 pom. |

DA SANTIA' A BIELLA

| da Santià | da Biella |
|---|---|
| Ore 8 15, antimerid. | Ore 6 30, 11 35, antim. |
| » 2 55, 7 15 pom. | » 5 pom. |

DA VERCELLI-CASALE-VALENZA

| da Vercelli per Valenza | da Valenza per Vercelli |
|---|---|
| Ore 8 45, antimerid. | Ore 9 38, antimerid. |
| » 2 20, 7 30, pom. | » 1 10, 7 15, pom. |

DA ALESSANDRIA AD ACQUI

| da Alessandria | da Acqui |
|---|---|
| Ore 9 antim. | Ore 6 30, 10 45 antim. |
| » 12 40, 7 30 pom. | » 3, 45 pom. |


Tipografia dell'*Opinione* diretta da C. CARBONE